

~~accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali;~~

- n) ~~«liquidatore liquidatori»:~~ **il i soggetto soggetti partecipante partecipanti** ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;
- o) «liquidazione su base lorda»: l'attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;
- p) «liquidazione su base netta»: l'attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
- q) «margini»: i versamenti effettuati alle controparti centrali dai singoli ~~partecipanti~~ **aderenti** diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;
- r) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;
- s) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- t) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2 del decreto sulla definitività;
- u) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;
- v) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;
- w) ~~«partecipanti aderenti»:~~ i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri ~~partecipanti aderenti~~ diretti;
- x) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;
- y) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;
- z) «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati dalla parte III, titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
- aa) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'articolo 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;
- bb) «sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;
- cc) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;
- dd) ~~«società di gestione»:~~ ~~le società autorizzate a gestire i servizi di gestione accentrata, di liquidazione e i sistemi di garanzia delle operazioni in strumenti finanziari~~ **le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia;**
- ee) «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
- ff) «società di gestione dei servizi di liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;

- gg) «società di gestione dei sistemi di garanzia»: le controparti centrali e le società di gestione dei fondi di garanzia;
- hh) «partecipanti»: i liquidatori, gli aderenti e gli intermediari ammessi alla gestione accentrata;
- ii) «giornata contabile»: l'intervallo temporale all'interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta.

Artt. 2-8

(omissis...)

TITOLO II
SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA

CAPO I
Disciplina delle società di gestione accentrata

Art. 9
Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

(Omissis...)

Art. 10
Risorse finanziarie minime

1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata è di 5 milioni di euro.
2. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata che svolgono anche le attività previste dall'articolo 9, comma 2, è di 12,5 milioni euro.
3. Le società si dotano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.
4. ~~Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività, le società di gestione accentrata sono tenute ad istituire un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.~~

Art. 10-bis
Altre risorse finanziarie

1. **Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività, le società di gestione accentrata sono tenute a:**
 - a) **istituire un fondo speciale di garanzia;**
 - b) **stipulare polizze con una o più compagnie assicurative.**

2. Il fondo previsto dal comma 1, lettera a), è diverso dalla riserva legale ed è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.

CAPO II

Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari

Sezione I

Disposizioni generali

Art. Y

Contenuto minimo del regolamento dei servizi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, comma 2, del TUF, il regolamento dei servizi stabilisce, tra l'altro:
- le categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
 - le categorie di soggetti ammessi alla gestione accentrata in qualità di intermediari, ai sensi dell'articolo 79-*quater* del TUF;
 - l'ammissione alla gestione accentrata, in qualità di emittenti, dei soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati alla lettera b);
 - le condizioni e le modalità di esclusione e sospensione dei soggetti ammessi;
 - gli elementi essenziali dei contratti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittenti e intermediari partecipanti;
 - le modalità di amministrazione degli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
 - le modalità di immissione in gestione accentrata e di ritiro di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero, nonché le modalità per l'esercizio dei relativi diritti;
 - le misure organizzative adottate per fronteggiare i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali;
 - i termini e le modalità tecniche per l'inoltro e la ricezione delle comunicazioni in via telematica da parte dei soggetti ammessi, relativamente al servizio di gestione accentrata;
 - le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva il regolamento dei servizi e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del TUF, Parte III, Titolo II, Capo I, e del presente provvedimento.

~~Art. 11~~

~~Categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata~~

- ~~1. Sono ammessi al servizio i seguenti strumenti finanziari:~~
- ~~le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;~~

- ~~b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;~~
 - ~~c) le quote di fondi comuni di investimento;~~
 - ~~d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;~~
 - ~~e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;~~
 - ~~f) qualsiasi altro valore mobiliare, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del TUF, non compreso nelle precedenti lettere.~~
2. ~~Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettera a), emessi da banche popolari, sono ammessi alla gestione accentrata con gli effetti previsti dall'articolo 26.~~

Art. 12

Categorie di soggetti ammessi alla gestione accentrata

1. ~~Possono essere ammessi al servizio, in qualità di intermediari, i seguenti soggetti:~~
 - ~~a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del TUB;~~
 - ~~b) le imprese di investimento previste dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del TUF;~~
 - ~~c) le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF, fatto salvo quanto previsto all'articolo 36, comma 2, del TUF;~~
 - ~~d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del TUF;~~
 - ~~e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;~~
 - ~~f) le banche centrali;~~
 - ~~g) i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano;~~
 - ~~h) le società di gestione accentrata, le società di gestione dei fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali limitatamente alle attività indicate negli articoli 69, comma 2, e 70 del TUF;~~
 - ~~i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB, limitatamente all'attività prevista dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c) bis, del TUF;~~
 - ~~j) Poste Italiane S.p.A.;~~
 - ~~k) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;~~
 - ~~l) il Ministero dell'Economia e delle Finanze.~~
2. ~~Possono essere ammessi al servizio, in qualità di emittenti, i soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 11.~~
3. ~~L'ammissione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla verifica, da parte delle società di gestione accentrata, della capacità, da parte degli stessi soggetti, di rispettare la condizione di cui all'articolo 33, comma 2.~~

Art. 13

Sospensione ed esclusione dei soggetti ammessi

- ~~1. Le condizioni e le modalità di esclusione e sospensione dei soggetti ammessi ai sensi dell'articolo 12 sono stabilite dalle società di gestione accentrata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 81, comma 2, del TUF, fermo restando che le società di gestione escludono dal servizio:
 - a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dall'articolo 20 del TUF o dall'elenco allegato all'albo;
 - b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dall'articolo 35 del TUF;
 - c) le banche cancellate dall'albo previsto dall'articolo 13 del TUB o che cessano definitivamente di prestare servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione;
 - d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;
 - e) gli intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB.~~
- ~~2. Le società di gestione accentrata possono adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al soggetto sospeso o escluso.~~

Art. 14

Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con le società di gestione accentrata

- ~~1. I contratti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittenti e intermediari, devono contenere:
 - a) l'esplicito riferimento al TUF, al decreto euro e al presente provvedimento;
 - b) la dichiarazione dell'emittente ovvero dell'intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla società di gestione accentrata, nonché le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio;
 - c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;
 - d) le modalità e i termini di recesso dal contratto.~~

Art. 15

Convenzioni stipulate dalle società di gestione accentrata

- ~~1. Le società di gestione accentrata stipulano, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero, per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei su indicati strumenti finanziari, nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.~~

Art. Y+1 [vigente: 16, commi 1 e 2]

Immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata

1. Sono immessi nella gestione accentrata gli strumenti finanziari:
 - a) emessi dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, che rispettano la condizione prevista all'articolo 33, comma 2 **ammessi al servizio in qualità di emittenti, conformemente al regolamento dei servizi;**
 - b) liberamente trasferibili e interamente liberati;
 - c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:
 - muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
 - completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.

- d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;
- e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;
- f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'articolo 17, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.

Gli strumenti finanziari ~~che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera b)~~ **non liberamente trasferibili** possono essere immessi nella gestione accentrata qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 35 del Regolamento n. 1287/2006/CE.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nella gestione accentrata. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, lettera a).
3. ~~Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 11, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto euro.~~
4. ~~Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 11 non aventi le caratteristiche previste dal precedente comma 3, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto euro, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:~~
 - a) ~~siano negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente;~~
 - b) ~~limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia incluso nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;~~
 - c) ~~limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b), l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.~~
5. ~~Gli strumenti finanziari indicati nell'articolo 11 con caratteristiche diverse da quelle previste dai precedenti commi 3 e 4 possono essere immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione.~~
6. Salvo il disposto del comma 5, il comma 4 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 4.

Sezione II Gestione accentrata in regime di dematerializzazione

Art. Y+2 [vigente: 16, commi 3-6, + 40] Presupposti della dematerializzazione

1. Gli strumenti finanziari ~~indicati nell'articolo 11~~, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto euro **83-bis, comma 1, del TUF**.
2. Gli strumenti finanziari ~~indicati nell'articolo 11 non aventi le caratteristiche previste dal precedente comma 3~~, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto euro, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
Sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo **83-bis, comma 2, del TUF**:
 - a) **gli strumenti finanziari** siano negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente;
 - b) **limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2, l'emittente di le azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni ed altri titoli di debito, qualsiasi altro strumento finanziario che permetta di acquisire altri strumenti finanziari e i relativi indici, il cui l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia incluso nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;**
 - c) **limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b), le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.**
3. Gli strumenti finanziari ~~indicati nell'articolo 11~~ con caratteristiche diverse da quelle previste dai precedenti commi ~~3 e 4~~ **1 e 2** possono essere immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
4. Salvo il disposto del comma ~~5~~ **3**, il comma ~~4~~ **2** non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma ~~4~~ **2**.
5. Al cessare delle condizioni previste ~~dall'articolo 16, commi 3 e 4~~ **dai commi 1 e 2**, e nell'ipotesi del comma ~~5 dello stesso articolo 16~~ **3**, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.
6. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di esse l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

Art. Y+3 [vigente: 37] Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con

l'emittente le società di gestione accentrata:

- a) annullano gli strumenti finanziari;
 - b) registrano sui conti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari **partecipanti**. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;
 - c) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente.
2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alle società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

Art. Y+4 [vigente: 38]

Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati

1. Per l'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall'articolo 37, comma 1:
 - a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo ~~46~~ Y+1, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni dei clienti, al ripristino dei requisiti;
 - b) registrano per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
 - c) annullano gli strumenti finanziari, li spediscono all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alle società di gestione accentrata, ed evidenziano sul conto di cui alla precedente lettera b) la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.
2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'articolo 27, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.
3. Limitatamente all'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla società di gestione accentrata:
 - a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;
 - b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera a), ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata ed alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante all'OICR nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.

Art. Y+5 [vigente: 39]

Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'articolo 27, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.
2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.

Sezione III

Gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli

Art. 17

Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati alle società di gestione accentrata

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alle società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
2. In caso di trasferimento alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalle società di gestione accentrata ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del TUF.

Art. 18

~~Comunicazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti~~

- ~~1. Le società di gestione accentrata comunicano agli emittenti, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario.~~
- ~~2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo~~

~~giorno del mese precedente.~~

Art. 19

Legittimazione alle procedure di ammortamento

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del TUF, le società di gestione accentrata sono legittimate a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da esse custoditi e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Art. 20

Cautele e garanzie a favore degli investitori

- ~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, le società di gestione accentrata sono tenute a stipulare polizze con una o più compagnie assicurative per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività.~~
- ~~2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, le società di gestione accentrata provvedono a:
a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema di gestione accentrata e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;
b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti;
c) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;
d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;
e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuità elaborativa.~~
- ~~3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi dei commi precedenti e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura le società di gestione accentrata informano annualmente la Consob e la Banca d'Italia.~~

Sezione IV

Comunicazioni, certificazioni e segnalazioni

Art. X [vigente: 21]

Richiesta di comunicazione o di certificazione

1. **Salvo quanto previsto dall'articolo 83-novies, comma 1, lettera c), secondo e terzo periodo, del TUF, Aai fini del rilascio delle certificazioni e dell'invio delle comunicazioni, previste rispettivamente dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF prevista dagli articoli 85, comma 4, del TUF e 31, comma 1, lettera b), del decreto euro i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario una richiesta contenente:**
 - a) il nominativo del richiedente;
 - b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede **la comunicazione o la certificazione;**

- c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
 - d) **nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;**
 - e) ~~il termine di efficacia della certificazione;~~
 - f) ~~il luogo e la data della richiesta;~~
 - g) ~~la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.~~
2. ~~Quando si intende esercitare il diritto d'intervento in assemblea, non si dà luogo a certificazione e l'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dall'articolo 2370, comma 2, del codice civile. Le comunicazioni e le certificazioni sono redatte in conformità all'Allegato 2.~~
 3. ~~La richiesta di comunicazione per l'intervento in assemblea deve contenere gli elementi indicati al comma 1 per la certificazione, nonché la data e il tipo dell'assemblea. L'intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso prestabilite, che consentano l'identificazione del richiedente.~~
 4. Salvo quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di **comunicazione** e certificazione ~~o di comunicazione per l'intervento in assemblea~~ è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.
 5. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 40, comma 3, del TUF, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'articolo 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni relativa responsabilità.
 6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.
 7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere la certificazione spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.

Art. X+1 [vigente: 23]

Comunicazioni per il diritto di intervento in assemblea

1. **Per l'intervento e l'esercizio del voto nelle assemblee delle società indicate nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF, il termine ultimo per presentare la richiesta di comunicazione corrisponde al giorno di mercato aperto successivo a quello in cui si determina la legittimazione per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del voto (*record date*), ai sensi del medesimo comma.**

2. Nelle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e nelle società cooperative con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, del TUF, rispettivamente commi 3 e 5, il termine ultimo per presentare la richiesta di comunicazione corrisponde al secondo giorno non festivo precedente il termine fissato dallo statuto a partire dal quale le azioni oggetto di comunicazione debbono essere registrate sul conto tenuto dall'intermediario.
3. Nei casi previsti dal comma 2, salvo che lo statuto ne impedisca la cessione, l'intermediario rende indisponibili le azioni oggetto di comunicazione fino allo svolgimento dell'assemblea.
4. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, ~~e copia~~ **registrazione** delle comunicazioni ~~per l'intervento in assemblea~~ effettuate.

Art. X+2

Comunicazioni per l'esercizio di alcuni diritti

1. La legittimazione all'esercizio, anche congiunto, dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 del codice civile e 126-*bis*, 147-*ter* e 148 del TUF è attestata da una comunicazione all'emittente.
2. L'intermediario rende indisponibili le azioni oggetto di comunicazione solo nei casi, e per il tempo, in cui ciò sia necessario al fine dell'esercizio del diritto.
3. Si applica l'articolo X+1, comma 4.

Art. X+3 [vigente: 22]

Certificazioni per l'esercizio di altri diritti

1. ~~Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 21, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili la certificazione e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari fino a quando la certificazione non gli sia restituita o non sia più idonea a produrre effetti. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli X+1 e X+2 è attestata da una certificazione rilasciata dall'intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto della certificazione.~~
2. ~~La certificazione è redatta in conformità all'Allegato 2 del presente provvedimento. rilasciata al soggetto legittimato entro il secondo giorno non festivo successivo alla data di ricevimento della richiesta da parte dell'intermediario indicato nell'art. X, comma 1.~~
3. Si applica l'articolo X+2, comma 2. Chi, avendo ottenuto la certificazione, intende trasferire i propri diritti o, se applicabile, chiede la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti, deve restituire la certificazione all'intermediario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato».
5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4.

Art. X+4

Segnalazioni agli emittenti

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 83-*novies* del TUF, gli intermediari indicano in ogni caso agli emittenti i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 127-*quater*, del TUF, sulla base delle indicazioni ricevute dagli emittenti per il tramite di una società di gestione accentrata, l'intermediario segnala agli emittenti le informazioni necessarie a permettere la maggiorazione del dividendo, limitatamente agli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione delle stesse.

Art. X+5

Invio delle comunicazioni e delle segnalazioni

1. Le comunicazioni previste dagli articoli [X+1 e X+2] e le segnalazioni previste dall'articolo [X+4] sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate in tempo utile per l'esercizio del relativo diritto.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dagli articoli X+1, comma 3, e X+2, comma 2, l'intermediario indicato al comma 1 comunica senza indugio all'emittente l'eventuale cessione degli strumenti finanziari oggetto di una precedente comunicazione, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione precedentemente effettuata.
4. Le segnalazioni previste dagli articoli 83-*novies* e 83-*duodecies* del TUF sono effettuate:
 - entro 15 giorni di mercato aperto dal giorno in cui sono determinati gli aventi diritto al pagamento dei dividendi;
 - entro 15 giorni di mercato aperto dalla richiesta effettuata dall'emittente ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, comma 2, del TUF;
 - entro 5 giorni di mercato aperto a partire dal termine ultimo per l'esercizio delle facoltà di acquisto o del diritto di opzione o dei diritti di conversione o assegnazione.

5. **L'invio delle comunicazioni e delle segnalazioni è effettuato attraverso reti telematiche, che permettano agli intermediari partecipanti ad un sistema di gestione accentrata di soddisfare gli obblighi previsti dal presente provvedimento e dalla normativa primaria di riferimento.**

Art. X+6 [vigente: 18]

Comunicazioni Segnalazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti

1. Le società di gestione accentrata ~~comunicano~~ **segnalano** agli emittenti, ai sensi dell'articolo 89, ~~comma 1~~, del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario.
2. Le ~~comunicazioni~~ **segnalazioni** sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. X+7 [vigente: 25]

Annotazioni e aggiornamento ~~del~~ libro soci degli emittenti

1. ~~Ai sensi degli articoli 87 e 89 del TUF, e dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto euro~~ **Gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni** effettuate dagli intermediari e dalle società di gestione accentrata, secondo quanto stabilito dagli articoli ~~18, 23 e 24~~ **X+5 e X+6**.
2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle società di gestione accentrata gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nella gestione accentrata con l'intestazione alla società di gestione accentrata completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dalla gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.
4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dalla gestione accentrata l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.
5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi ~~degli articoli 23 e 24~~ **dell'articolo X+5** gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione ~~per l'intervento in assemblea prevista dall'articolo 24~~, **ai sensi degli articoli X+1 e X+2**, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.
6. ~~Sempre nell'ambito del libro dei soci~~ **Nel caso previsto dall'articolo 83-novies, lettera g, del TUF**, gli emittenti mantengono evidenza **nel libro dei soci** delle comunicazioni ad essi

effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 87 del TUF e dell'articolo 34 del decreto ~~euro~~, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo.

Sezione V

Tenuta dei conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari immessi in gestione accentrata

Art. 27

Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nella gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.
2. Le società di gestione accentrata aprono per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi, ad eccezione ~~dei soggetti previsti all'articolo 12, lettera d)~~ **degli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del TUF**, per i quali aprono esclusivamente conti di terzi. Nei su indicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.
3. Le società di gestione accentrata:
 - a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;
 - b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;
 - c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle su indicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche.

Art. 28

Strumenti finanziari di proprietà delle società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata accendono uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di loro proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.
2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso le medesime società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di

strumento finanziario, il registro contiene:

- a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;
- b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 29

Tenuta dei conti degli intermediari

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.
2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 30

Registrazione dei movimenti contabili

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, le società di gestione accentrata comunicano agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.
2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l'intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti, riportando almeno le seguenti informazioni:
 - a) data di effettivo regolamento;
 - b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;
 - c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;
 - d) segno dell'operazione.

Art. 31

Quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verificano che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'articolo 28 coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o soggetti esteri che svolgono funzioni analoghe. Effettuata tale verifica le società di gestione accentrata inviano agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

Art. 32

Quadratura dei conti presso gli intermediari

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione

accentrata o la somma dei saldi dei conti di proprietà presso le società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso le società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.

Art. 33

Modalità delle comunicazioni

- ~~1. Le comunicazioni previste all'articolo 23 e le segnalazioni previste all'articolo 24 sono trasmesse agli emittenti mediante collegamenti informatici.~~
- ~~2. Le comunicazioni da e con le società di gestione accentrata, relativamente al servizio di gestione accentrata, avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicati dalle medesime società di gestione.~~

Art. 34

Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) data dell'iscrizione;
 - b) specie degli strumenti finanziari;
 - c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;
 - e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata;
 - f) quantità degli strumenti finanziari;
 - g) titolare degli strumenti finanziari;
 - h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
 - i) eventuale data di scadenza del vincolo.
2. La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario **in favore dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari** reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.
3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 35

Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, ~~comma 2, del decreto euro 83-octies, comma 2, del TUF~~ l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono

contenere le seguenti indicazioni:

- b) data di accensione del conto;
- c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
- d) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
- e) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;
- f) titolare degli strumenti finanziari;
- g) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
- h) eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.
3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

Art. 40

Cessazione dei presupposti della dematerializzazione

- ~~1. Al cessare delle condizioni previste dall'articolo 16, commi 3 e 4, e nell'ipotesi del comma 5 dello stesso articolo 16, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.~~
- ~~2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di esse l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.~~

Sezione VI

Disposizioni speciali

Art. W [vigente: 36]

Gestione accentrata dei titoli di Stato

1. Le disposizioni dell'articolo 12 e dell'articolo 14, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonché quelle degli articoli dal 27 al 35 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'articolo 39, ~~comma 1, del decreto euro 90 del TUF.~~
2. La quadratura prevista dall'articolo 31 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. W+1 [vigente: 26]

Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari

1. Nel caso di immissione nel sistema ~~degli strumenti finanziari indicati dall'articolo 11, comma 1, lettera a)~~ **di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio** emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati.
2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni ~~per l'intervento in assemblea~~ è presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.
3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni ~~di cui agli articoli 23 e 24 e alle segnalazioni degli intermediari~~ sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

**TITOLO III
SERVIZI DI LIQUIDAZIONE**

**CAPO I
Disciplina della società di gestione dei servizi di liquidazione**

**Art. 41
Società di gestione**

(Omissis...)

**Art. 42
Attività esercitabili e partecipazioni detenibili**

1. La società di gestione dei servizi di liquidazione può svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei servizi di liquidazione:
 - a) gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
 - b) **gestione di sistemi di registrazione elettronica di contratti su strumenti finanziari;**
 - c) gestione dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, nonché dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, purché ciò non comporti l'assunzione in proprio delle operazioni da regolare;
 - d)e) concessione di finanziamenti, anche infragiornalieri in euro o valuta estera, nonché in strumenti finanziari, da concedere ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, sulla base di adeguate garanzie e con lo scopo di consentire ai soggetti medesimi di regolare le rispettive posizioni;
 - e)d) gestione di conti in euro e in valuta aperti dai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, nel rispetto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico disciplinata dall'articolo 11 del testo unico bancario.

2. La società di gestione dei servizi di liquidazione può assumere partecipazioni al capitale di:
- a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;
 - b) società di gestione di servizi di liquidazione esteri;
 - c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di garanzia, italiane o estere.

Art. 43
Risorse finanziarie minime

(Omissis...)

Art. 44
Procedura autorizzativa

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza la società richiedente alla gestione dei servizi di liquidazione dopo avere accertato:
- a) **la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1, del TUF;**
 - b) ~~a~~ la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 41, 42 e 43;
 - c) ~~b~~ la conformità del regolamento di cui all'articolo 46 e dei servizi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.

Art. 45
Revoca dell'autorizzazione

(Omissis...)

CAPO II
Disciplina dei servizi di liquidazione

Art. 46
Contenuto minimo del Regolamento

(Omissis...)

Art. 47
Criteri generali di funzionamento

1. I dati sulle singole operazioni da liquidare sono trasmessi alla società di gestione preventivamente riscontrati da sistemi di riscontro e rettifica giornalieri. La società di gestione adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la definitività infragiornaliera dei regolamenti e comunque a ridurre al minimo il lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione ed elaborazione dei dati sulle singole operazioni da liquidare e quello del regolamento delle stesse.
2. **Al fine di agevolare l'ordinato funzionamento dei servizi di liquidazione, La società di gestione dei servizi di liquidazione:**
- a) adotta modalità organizzative dei servizi finalizzate a **minimizzare contenere al massimo** il numero delle transazioni in attesa di regolamento e ad assicurare la tempestiva chiusura della liquidazione anche in caso di inadempienza di uno o più dei soggetti ammessi;
 - b) **richiede ai partecipanti di rendere tempestivamente disponibili gli strumenti**

finanziari e il contante necessari per regolare le proprie obbligazioni nei servizi stessi.

Artt. 48-49

(Omissis...)

**TITOLO IV
SISTEMI DI GARANZIA**

CAPO I

Disciplina delle società di gestione dei sistemi di garanzia

Artt. 50-51

(Omissis...)

Art. 52

Regolamento dei sistemi

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti, i rapporti con e tra i ~~partecipanti~~ **gli aderenti** e i collegamenti di cui al Titolo V.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva il regolamento di cui al comma 1, nonché le eventuali successive modifiche, dopo avere verificato:
 - a) **il possesso dei requisiti di cui all'art. 70, comma 1, del TUF;**
 - b) ~~a)~~ il possesso da parte delle società di gestione dei sistemi di garanzia dei requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Titolo;
 - c) ~~b)~~ la conformità del regolamento di cui al comma 1 e dei sistemi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.

Art. 53

Attività diverse dalla gestione di sistemi di garanzia

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile e ~~organizzativa~~ delle attività diverse da quella **di gestione di sistemi di garanzia delle operazioni** e comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le ~~appropriate~~ misure **organizzative e gli strumenti** di controllo dei rischi ~~adottate~~ **relativi a tali attività. Per le attività diverse da quella di erogazione di servizi di garanzia adottano misure atte a garantirne la separazione sia contabile sia organizzativa.**

CAPO II

Disciplina dei sistemi di garanzia

Sezione I

Sistemi di garanzia a controparte centrale

(Omissis...)

Sezione II
Fondi di garanzia

(omissis...)

TITOLO V

COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI

Art. 63

Criteri per la realizzazione di collegamenti

(Omissis...)

Art. 64

Misure di contenimento dei rischi

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob:——
 - a) i progetti relativi ai collegamenti di cui all'articolo precedente, corredati dell'analisi dei rischi e dell'illustrazione delle misure di controllo previste e, ove presenti, delle modalità di partecipazione non conformi a quelle generalmente applicabili;
 - b) ~~le bozze dei contratti che presiedono ai collegamenti.~~
2. Il comma 1 si applica altresì ai progetti di modifica sostanziale degli accordi in essere.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le società di gestione **almeno 60 giorni prima della data prevista per l'avvio del collegamento** trasmettono ~~tempestivamente~~ alla Banca d'Italia e alla Consob:
 - i contratti che presiedono ai collegamenti di cui al comma 1, ed ogni successiva modifica degli stessi,
 - **le procedure e le altre misure stabilite per il controllo dei rischi.****Eventuali successive modifiche dei contratti e delle procedure per il controllo dei rischi vanno trasmesse alla Banca d'Italia e alla Consob con il medesimo anticipo rispetto al termine di efficacia.**
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, la Banca d'Italia e la Consob possono **in qualsiasi momento** richiedere modifiche ai progetti di collegamento, alle misure di controllo dei rischi e ai contratti ~~preventivamente comunicati ai sensi dei commi precedenti, qualora non li ritengano adeguati al perseguimento delle finalità indicate agli articoli 77, comma 1, e 82, comma 1, del TUF di cui ai commi precedenti.~~